

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1983 del 05/04/2024
Oggetto	D. LGS. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15. DITTA ELIOS S.R.L. DI PIACENZA - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE (FRANTOIO) PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI NATURE INERTE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2050 del 04/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno cinque APRILE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15. DITTA ELIOS S.R.L. DI PIACENZA - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE (FRANTOIO) PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI NATURE INERTE.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti.

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) - oggi Servizio - dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae).

Vista l'istanza presentata dalla ditta Elios S.r.l. con nota del 13/10/2023 (assunta al prot. Arpae n. 174344 in pari data) per l'autorizzazione alla gestione di un impianto mobile (frantoio) per il trattamento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte marca KOMATSU LIMITED - tipo BR380JG-3E0 - numero di serie 5294 - anno di costruzione: 2023. La Ditta chiede di poter svolgere l'attività di smaltimento con operazione D13 e le operazioni di recupero R12 e R5. In particolare l'attività R5 viene finalizzata alla produzione di "aggregato recuperato" ai sensi del DM 152/2022 e di "granulato di conglomerato bituminoso" ai sensi del DM 69/2018 (qualora l'attività di recupero interessi unicamente la tipologia di rifiuto di cui al codice EER 170302) mentre le operazioni R12 e D13 sono previste qualora emerga, in fase di valutazione del rifiuto ante campagna mobile o nel corso della stessa, l'impossibilità a raggiungere i valori limite previsti dai decreti sopra citati e gli standard previsti dalle norme tecniche di prodotto.

Vista la seguente documentazione:

- nota di questo Servizio, prot. n. 179298 del 23/10/2023, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza medesima;
- nota di questo Servizio, prot. n. 189100 del 07/11/2023, con cui è stata convocata la Conferenza di servizi (prima seduta) per il giorno 04/12/2023, di cui al verbale prot. Arpae n. 210020 del 11/12/2023 che comprendeva una richiesta di integrazioni;
- nota di riscontro da parte della ditta Elios S.r.l. in data 26/01/2024 (assunta al prot. Arpae n. 21071 in data 02/02/2024);
- nota di questo Servizio, prot. n. 23176 del 06/02/2024 con cui è stata inoltrata la documentazione ad integrazione agli Enti interessati nel procedimento e sono stati richiesti i pareri di competenza;
- nota di questo Servizio, prot. n. 28054 del 13/02/2024 con cui è stata convocata la Conferenza di servizi (seconda seduta);
- relazione tecnica del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza acquisito al prot. n. 30599 del 16/02/2024 e aggiornato in fase di seconda seduta di Conferenza di servizi nel quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- parere favorevole dell'AUSL con condizioni da applicarsi in sede di attività di campagna con mezzo mobile acquisito al prot. Arpae n. 28310 in data 13/02/2024 e che si riportano come di seguito:
"- in caso di eventuale utilizzo di acqua nebulizzata per abbattere le polveri derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti (es: tramite cannoni mobili, come indicato nella documentazione), si sottolinea l'importanza di evitare che l'acqua ristagni su superfici impermeabili (es. teli utilizzati per ricoprire i cumuli del materiale stoccato) come indicato dal piano regionale di lotta integrata alle arbovirosi;
- si ricorda inoltre che la nebulizzazione dell'acqua può costituire un rischio per la diffusione di Legionella; pertanto si raccomanda di mettere in atto idonee misure volte alla prevenzione della proliferazione del batterio come previsto dalla D.G.R. 828/2017;

- nelle aree in cui verranno effettuate le campagne di trattamento rifiuti dovranno essere previsti almeno un servizio igienico e uno spogliatoio per il personale operante nell'area di trattamento." ;

- parere favorevole del Comune di Piacenza, Servizio Ambiente, acquisito al prot. Arpae n. 40489 del 01/03/2024 e aggiornato in fase di seconda seduta di Conferenza di servizi;
- seconda seduta della Conferenza dei servizi tenutasi in data 01/03/2024 (di cui al verbale prot. Arpae n. 43462 del 06/03/2024).

Considerato che la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente all'approvazione dell'istanza nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel verbale della Conferenza medesima;

Avuto presente che la ditta Elios S.r.l. risulta in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 (Certificato n. QI/097/21) e ISO 14001:2015 (Certificato n. QA/132/19a) rilasciate dall'organismo di certificazione Q-Aid Assessment & Certification in data 18/01/2024 attestanti il possesso dei requisiti per la gestione/recupero dei rifiuti inerti ai sensi del D.M. 152/2022.

Acquisita in data 02/04/2024 dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia" inerente alla ditta Elios S.r.l., ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.).

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Linee Guida SNPA n. 41/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006 - Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22;
- il DM n. 152/2022 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- il DM n. 69/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06".

Ritenuto, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi al rilascio dell'autorizzazione alla ditta Elios S.r.l., relativa alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, assumendo il seguente provvedimento;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta della Responsabile del procedimento

DETERMINA

(per quanto indicato in narrativa di)

1) **accogliere** l'istanza del 13/10/2023 (assunta al prot. Arpae n. 174344 in pari data), successivamente integrata con le note indicate in premessa, e rilasciare fino al **12/10/2033**, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, alla ditta Elios S.r.l. (C.F./P.IVA - 01327330336) con sede legale in Comune di Piacenza, via P. Bubba n. 21, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile (frantoio) per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte;

2) **stabilire** che, in conseguenza di quanto sopra disposto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a. l'attività di trattamento, consistente nelle operazioni di R5, R12 e D13, potrà essere effettuata esclusivamente con l'impianto indicato in istanza, marca KOMATSU LIMITED - tipo BR380JG-3E0 - numero di serie 5294 - anno di costruzione: 2023.

Le parti principali che compongono l'impianto mobile sono:

- alimentatore a vaglio vibrante;
- frantoio a mascelle;
- trasportatore di scarico materiale;
- separatore magnetico;

b. la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento R5, R12 e D13 (che non dovranno includere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo;

Tabella codici EER sottoposti a recupero R5 per produzione EoW:

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	Scarti di sabbia e argille
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 12 01	Residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 06	Stampi di scarto
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (fresato d'asfalto)

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

Tabella codici EER sottoposti a recupero R12, D13 per produzione EoW:

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	Scarti di sabbia e argille
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 12 01	Residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 06	Stampi di scarto
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (fresato d'asfalto)
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

- c. il quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti ammesso per le operazioni di recupero R5, R12 e di smaltimento D13 è pari a **278.400 t**;
- d. l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore; in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;
- e. l'attività di trattamento potrà essere svolta solo presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero/smaltimento degli stessi rifiuti;

- f. durante lo svolgimento delle campagne di attività devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico-sanitario;
- g. prima della presentazione all'Autorità Competente di comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Ditta dovrà verificare l'eventuale assoggettamento alle procedure di VIA/screening;
- h. nell'ambito della comunicazione di inizio di ogni campagna di attività dovrà essere presentata una planimetria, con l'individuazione dell'esatta ubicazione dell'impianto mobile rispetto al posizionamento degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, con l'indicazione della zona di quarantena, ove allocare il materiale già trattato in attesa delle verifiche analitiche, il materiale End of Waste e le modalità di stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività, nonché la zona di stoccaggio dei materiali EoW non conformi;
- i. la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti oggetto del trattamento. In particolare, nel caso in cui la transcodifica preveda "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") riferiti a rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà attivare prima dell'inizio della campagna, presso il produttore (detentore) del rifiuto, le opportune verifiche analitiche utili a comprovare la corretta "classificazione" dei suddetti rifiuti;
- j. in merito ai rifiuti di cui al cod. EER 170504 (terre e rocce da scavo), secondo quanto disposto dal D.M. n. 152/2022, dovranno provenire da attività di costruzione e demolizione escludendo pertanto i terreni e le rocce provenienti da siti contaminati, sottoposti a procedimenti di bonifica;
- k. i rifiuti dovranno essere stoccati in modo distinto secondo tipologia omogenea, immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER e tenuti ben separati dalle zone di accumulo dei rifiuti trattati/materiali End of Waste;
- l. l'attività di recupero R5 finalizzata a produrre materiali End of Waste dovrà essere svolta nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle disposizioni del D.M. n. 152/2022 o del D.M. n. 69/2018;
- m. presso le aree di quarantena dei rifiuti già sottoposti ad operazione di trattamento ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche di caratterizzazione nonché nelle aree di deposito degli EoW dovranno essere apposti adeguati cartelli indicanti oltre al numero del lotto anche la data di inizio e fine della sua costituzione;
- n. i vari lotti EoW non dovranno superare i 3000 m³ e dovranno essere stoccati in modo distinto;
- o. i rifiuti/materiali EoW stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento, inoltre, dovrà essere limitata il più possibile la loro altezza;
- p. deve essere correttamente compilato in ogni sua parte un "registro di produzione" (vidimato dagli uffici Arpae). In particolare in tale registro dovranno essere riportate, per ogni singolo lotto, almeno le seguenti informazioni: i rifiuti (Codici EER) utilizzati e la relativa quantità, il materiale EoW prodotto e la relativa quantità, il numero del lotto, le date di avvio e termine della produzione del lotto stesso, l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente, la destinazione d'uso del materiale End of Waste ottenuto;
- q. i rifiuti oggetto di trattamento/recupero sottoposti a verifiche risultate non conformi per le caratteristiche prestazionali che devono avere rispetto alle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora invece non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale, ovvero i valori limite previsti dalla Tabella 2, dalla Tabella 3 (qualora pertinente) al D.M. n. 152/2022 e delle Tabelle b.2.1 e b.2.2 dell'Allegato I al D.M. n. 69/2018 gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione") dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi;
- r. ai rifiuti sottoposti unicamente alle operazioni R12/D13 con l'impianto e destinati allo smaltimento o a recupero presso impianti autorizzati dovrà essere attribuito (in sede di campagna di attività) il corretto e più aderente codice EER a seguito della classificazione ed anche tramite, ove occorra, caratterizzazione analitica;
- s. i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successivamente

dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;

- t. qualora nello svolgimento delle campagne di attività possano essere originate acque reflue, dovrà essere prodotta apposita istanza di autorizzazione per lo scarico delle medesime, fermo restando la possibilità della gestione come rifiuto liquido;
- u. l'attività di trattamento da svolgere con l'impianto mobile in argomento deve avvenire evitando la formazione di emissioni in atmosfera, a tal fine la Ditta deve porre in essere tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti necessari, fermo restando la necessità di inoltrare apposita istanza di autorizzazione in relazione alle specifiche esigenze delle singole campagne di attività. In fase di comunicazione delle singole campagne di attività, tale aspetto deve essere oggetto di descrizione specifica anche in relazione ai possibili impatti dovuti alla dispersione di polveri nelle aree adiacenti;
- v. per ogni campagna dovrà altresì essere valutato l'impatto acustico, con possibilità di inoltrare istanza di deroga ai limiti di emissione assoluti e/o differenziali indicati dalla zonizzazione acustica comunale;
- w. al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi. Le modalità di ripristino dovranno essere descritte nella comunicazione di campagna;

3) **stabilire** inoltre che il titolare della presente autorizzazione, prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale e fatta salva la necessità di verificare l'eventuale assoggettabilità delle stesse a VIA, dovrà comunicare, **almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, all'Arpae (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega), al Comune ed all'AUSL competenti, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:

- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
- una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
- una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima Legge n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673), qualora l'attività venga svolta, anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio permanente o di messa in riserva di rifiuti;
- nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – lettera h) – della Legge 26/10/1995, n. 447, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21.01.2001, n. 45;

4) **stabilire** inoltre che la comunicazione relativa a campagne di attività da svolgere nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpae di Piacenza;

5) **stabilire** infine che ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D. Lgs. n. 152/2006 – il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

6) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, in € 150.000,00 (€ 250.000,00 per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti con riduzione del 40%, qualora e fino a che la Ditta risulti in possesso di certificazione ISO 14001) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della Legge 10/06/1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a., via Ugo Bassi 1, Bologna;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 7) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;
- 8) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **12/10/2035**);
- 9) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 10) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 11) **dare atto** che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);
- 12) **trasmettere** copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta, agli Enti interessati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo;

rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.